



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 31 marzo 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il Ricorrente adiva questo Collegio esponendo quanto segue:

- a) di aver concluso con un intermediario un contratto - poi ceduto alla convenuta - di finanziamento previa cessione del quinto in data 19.3.2008 (ceduto a far data dal 1° giugno 2009);
- b) che, con reclamo del 6.11.2009, il Ricorrente - tramite un'associazione dei consumatori - aveva chiesto la rinegoziazione del finanziamento, contestando la legittimità del taeg previsto dal contratto e denunciando l' "*ampio sforamento della soglia di usura*";
- c) che a tale doglianza la Banca convenuta aveva replicato che per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 2009, il parametro di riferimento deve essere il teg che – a



differenza del taeg – non ricomprende le spese sostenute per la assicurazione obbligatoria.

Con il ricorso il Ricorrente ha riproposto quanto esposto e chiesto con il reclamo.

Con le sue controdeduzioni, la Banca cessionaria, individuato il punto nodale del procedimento nella verifica della regolarità del tasso di interesse convenuto nel contratto, ha evidenziato che il tasso di riferimento ai fini dell'usura – era pari, al momento del perfezionamento del contratto *de quo* - previo aumento alla metà - al 15,51%, laddove il TEG applicato al cliente era pari al 15,34%, e quindi assolutamente legittimo. D'altra parte il tasso applicato era conoscibile dal cliente con un minimo di prudenza e diligenza. E nessuna norma di legge riconosceva al cliente il diritto di rinegoziare il contratto di finanziamento.

Ha dichiarato ancora che - essendo cessato il rapporto di lavoro del cliente - ha ricevuto il TFR (euro 2.718,52) nonché la liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dell'indennità (euro 6.440,86), residuando, a suo favore, il credito di euro 2.760,38. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Ricorrente ha proposto a questo Collegio una precisa domanda: quella di rinegoziare il contratto di cessione del quinto già concluso con altro intermediario il 13 marzo 2008, con trattenuta, mensile di euro 204,00, TAEG pari al 24,78% e TEG pari al 15,34%.

Ricordato che, a decorrere dal 1° giugno 2009, il portafoglio dei crediti relativi a prestiti personali contro cessione del quinto, vantato dall'intermediario è stato ceduto all'attuale convenuta, il problema che questo Collegio deve affrontare e risolvere è quello di verificare l'usurarietà dei tassi applicati al contratto del cliente.

Premesso, innanzitutto, che alla richiesta di rinegoziare il finanziamento, avanzata dal cliente non corrispondeva un obbligo dell'intermediario di aderirvi, è necessario ricordare, al fine di rilevare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse praticato, che a fronte di un tasso soglia ai fini dell'usura pari al 15,51%, il TEG applicato al ricorrente era pari al 15,34% e quindi, in quanto evidentemente inferiore al primo, risultava legittimamente praticabile.

Conclusivamente due considerazioni militano a favore della soluzione di rigettare il ricorso. In primis, il Ricorrente non aveva il diritto di pretendere di rinegoziare il mutuo; va, poi, considerato che, avendo il Ricorrente legato la richiesta di rinegoziazione alla pretesa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

usurarietà del tasso di interessi praticato, l'inconsistenza di tale doglianza rafforza la fondatezza della soluzione adottata.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO